



Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 25 Novembre 2013

email: bergamo@conapo.it

Tel. 339.4501317

AL COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO
Dott. Ing. Giulio DE PALMA

e, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF. CIVILE
Prefetto Alberto DI PACE

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: ODG N. 146 DEL 20.11.2013 COMANDO PROV.LE VVF BERGAMO - MOBILITA' INTERNA
CAPI SQUADRA – ILLEGITTIMO VANTAGGIO NELLA MOBILITA' DEL COORDINATORE
PROVINCIALE DELLA CGIL C.S. BETTINELLI RAFFAELE – DIFFIDA - SEGUITO NOTA 22.11.13

Si fa riferimento alla precedente ns. [nota Conapo Bergamo del 22.11.2013](#), relativa all'**illegittimo vantaggio di priorità nei trasferimenti che codesto Comando ha ingiustamente concesso al C.S. Bettinelli Raffaele nella sua qualità di dirigente sindacale (Coordinatore Provinciale della CGIL VVF)** a seguito di espressa domanda dello stesso, così disponendo il trasferimento dal distacco di Zogno alla sede centrale di Bergamo. E ciò con priorità rispetto a personale più anziano.

Spiace constare che, nonostante questo sindacato Conapo abbia segnalato l'illegittimità di un tale trasferimento, motivato dal Comando di Bergamo ai sensi dell'art. 22 della legge 300/70 (che riguarda invece tutt'altro diritto per il dirigente sindacale), ad oggi nessun riscontro è pervenuto alla scrivente, né siamo a conoscenza del venir meno del trasferimento illegittimamente disposto.

Nondimeno, circolano voci tra il personale, evidentemente diffuse da chi ve ne ha interesse ma di cui sconosciamo l'origine, secondo le quali, **già circa un anno fa, il Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele, all'atto del passaggio di qualifica da VF a CS, non avrebbe dovuto essere trasferito a Zogno e che il trasferimento di cui si discute, sarebbe quindi la restituzione di quel diritto allora negato ...**

Ci auguriamo che non sia questa la motivazione del silenzio del Comandante Provinciale di Bergamo di fronte alla importante segnalazione del Conapo, e ancor di più ci auguriamo che non sia il Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele ad addurre questi motivi a giustificazione della sua istanza, perché **sarebbe una ulteriore pretesa di inesistenti diritti, e quindi di volersi avvantaggiare a discapito di altri senza averne titolo**, siamo certi che un rappresentante del personale non possa arrivare a tanto !

Difatti, l'art. 28, comma 1 del d.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, riguardante la fonte contrattuale relativa ai vigili del fuoco espressamente prevede che << *Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica* >>.

Norma confermata anche dall'art. 7, comma 1 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, ove ribadisce che << *Il trasferimento in sede od ufficio di diverso comune, o fra uffici di comune con popolazione*

non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 km, dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, **salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica** >>.

Tale disposizione contrattuale è mantenuta in vigore ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 7.8.2008 recante "Proroga di efficacia di norme", ivi chiarendo che al personale non direttivo e non dirigente del CNVVF <<continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale>>.

Peraltro, quanto sopra è anche ampiamente confermato dalla giurisprudenza dei tribunali amministrativi di cui, senza ragione di completezza, citiamo di seguito alcune sentenze.

Il T.A.R. Marche, con sentenza del 23/09/1997, n. 934 ha affermato che << E' da escludere che il nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza debba essere chiesto in qualunque caso di assegnazione del dirigente sindacale ad altra sede di servizio, poichè la "ratio" dell'art. 40, d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 è di garantire l'esercizio della libertà sindacale nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro; sicchè il nullaosta è necessario solo allorchè il trasferimento sia stato disposto ad iniziativa dell'amministrazione e **non quando sia riconducibile** (come nella fattispecie) **alla volontà del dipendente interessato il quale, partecipando ad una procedura concorsuale, s'impegna, al pari di tutti i candidati, a raggiungere qualsiasi destinazione.**>>

Dello stesso identico letterale tenore anche le successive T.A.R. Molise, n. 3331 del 2004, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 19/04/2007, n. 3450, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13/06/2007, n. 6139, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17/4/2009, n. 3928, senza ragione di completezza.

Difatti la *ratio* dell'art. 22, l. n. 300/1970, che disciplina la tutela del dirigente sindacale nei procedimenti di trasferimento, è essenzialmente quella di impedire lo sradicamento di chi svolge attività sindacale dal contesto in cui la esplica (cfr. su tale principio, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 1996, n. 121).

In buona sostanza è quindi chiaro che il C.S. Bettinelli Raffaele non può avvalersi della sua funzione di Coordinatore Provinciale della CGIL VVF, né per avere priorità nell'attuale trasferimento da Zogno alla sede centrale, né per asserire, ora per allora, che al momento del passaggio di qualifica a capo squadra poteva vantare l'inesistente diritto a non essere assegnato al distacco di Zogno.

Inoltre, facciamo sommessamente notare al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo che, a seguito della nostra precedente diffida del 22.11.2013, nonché a seguito dei contenuti della presente nota, **egli non può certo più dirsi ignaro** di tali norme, di talché risultano evidenti le proprie **intenzionalità** qualora dovesse continuare a perseverare nel consentire l'ingiusto vantaggio nel trasferimento del Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele e l'ingiusto danno di chi avendone maggior diritto ha presentato analoga istanza di trasferimento, così esponendosi anche al rischio di eventuali responsabilità di cui all' art. 323 del codice penale.

Restiamo in attesa di urgente riscontro.

Avvisiamo comunque che **decorsi inutilmente nel silenzio ulteriori gg. 3 dal ricevimento della presente**, si fa riserva di ulteriori azioni sindacali, ivi compreso il ricorso allo stato di agitazione provinciale, nonché agli organi di stampa, per questa bizzarra agevolazione concessa senza averne diritto, che se non chiarita, così come descritta nell' OdG n. 146 del 20.11.2013 risulta essere uno schiaffo al personale di Bergamo, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana, che prevede il principio della << imparzialità dell'amministrazione >>.

Distinti saluti.

**IL RESPONDABILE PROVINCIALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF**
Marco Boriassi

